

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO « EMERVET »

C.F. 97930870585

Art. 1 Denominazione

E' costituita con sede in Roma un' Organizzazione Nazionale di Volontariato denominata - "EMERVET ", di seguito denominata Organizzazione in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo Nazionale tenuto dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e/o Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.

Essa assume la forma giuridica di Organizzazione apartitica e aconfessionale. Ha autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria. L'Organizzazione è gestita nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, direttamente dai Soci aderenti.

L'Associazione si ispira ai principi di Volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Puoi svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi.

I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata.

La sede legale è ubicata in Roma, via Nizza, 11- 00198. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 Statuto

L' Organizzazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991, n.266, delle Leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto redatto da Consiglio Direttivo per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari relativi all'attività dell'Associazione, dei suoi organi e dei membri che li compongono .

Art.3 Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all' Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art.4 Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi del codice civile.

Art. 5 Principi

1. L'Organizzazione è una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

2. L' Organizzazione non ha scopo di lucro anche indiretto, si fonda sulla gratuità delle cariche associative e sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti soci volontari i quali svolgono le proprie attività in modo personale e spontaneo. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L' Organizzazione opera prevalentemente in ambito nazionale collaborando con le altre istituzioni nazionali nelle fasi di emergenza, derivanti da eventi calamitosi sul territorio nazionale.

Art.6 Scopi

1. L' Organizzazione opera nei seguenti ambiti:

a) protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione e soccorso primariamente quello sanitario con particolare riferimento agli aspetti di sanità pubblica veterinaria;

b) formazione permanente ed aggiornamento delle conoscenze dei volontari di P.C. e degli appartenenti alle strutture operative della Protezione Civile;

c) protezione, la conservazione e la tutela del territorio nelle sue componenti nell'ambito della P.C.;

2. L'attività si attua:

- Partecipando, alle attività promosse sul territorio nazionale, nell'ambito della Protezione Civile, dal Dipartimento della Protezione Civile, dai componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile;

- Alimentando e, nel rispetto della legge 24/02/1992 n°225 e s.m.i, un efficiente rapporto di collaborazione, sia in emergenza che in regime ordinario, con gli organismi Nazionali, Regionali e locali della Protezione Civile, nonché con gli Enti Pubblici, le istituzioni e i soggetti operanti nell'ambito della tutela della pubblica incolumità e della protezione civile,

- Svolgendo le attività di cui al DPR 194/2001, chiedendo l'iscrizione nell'apposito elenco previsto, quale "organizzazione di volontariato" secondo quanto disposto dagli indirizzi operativi per la partecipazione delle ODV all'attività di P.C.

- Promuovendo la formazione ed il costante aggiornamento dei soggetti operanti nell'ambito della tutela della pubblica incolumità e della protezione civile anche

Attraverso addestramento ed esercitazioni ;

- Organizzando convegni, seminari ed attività tese alla promozione della cultura della prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità (sisma, alluvioni, frane, ecc.).

- Curando la comunicazione interna e esterna, per il Volontariato di P.C. e per gli Enti attivi nell'ambito della P.C. ;

- Organizzando corsi, esercitazioni, seminari, convegni, simposi, e promuovendo gli stessi quando organizzati da altri e svolgendo quant'altro ritenuto necessario all'attività operativa P.C. e al suo coordinamento anche con altre Organizzazioni od Enti di cui condivide gli scopi;
- Ricercando e curando la promozione, la realizzazione in proprio, anche in collaborazione con altri Organismi di cui condivide gli scopi, di progetti di finanziamento per le attività di volontariato di P.C. da indirizzare a fondazioni bancarie ed istituzioni sia in ambito nazionale che internazionale;
- Sostenendo iniziative di altri soggetti del terzo settore volte alla raccolta fondi nonché alla divulgazione e promozione delle attività dell'Organizzazione;
- Ideando, producendo, realizzando, distribuendo e diffondendo materiale scientifico, tecnico, editoriale, culturale, didattico attinente alle proprie finalità con ogni mezzo anche informatico e multimediale disponibile;
- Ideando, promovendo e attuando iniziative e progetti di sicurezza integrata ai fini della resilienza con le Istituzioni coinvolte compresa l'informazione ai cittadini e la formazione degli operatori con diffusione anche via web;
- Curando il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la P.A. anche per gli adempimenti di competenza degli stessi relativi e conseguenti alle situazioni di emergenza derivanti da eventi calamitosi;
- Costituendo, detenendo e/o gestendo ovvero concorrendo a costituire, detenere e o gestire, anche in Organizzazione con soggetti terzi, marchi, brevetti, licenze e ogni altra forma di tutela e gestione della proprietà intellettuale sia in Italia che all'estero;
- Svolgendo, nei limiti di quanto previsto dalla L. 266/91, attività commerciali e produttive marginali ritenute necessarie e/o utili per il perseguimento dei propri scopi statuari.
- Firmando convenzioni, protocolli d'intesa, scritture private e accordi con Enti, Istituzioni, Amministrazioni e Aziende pubbliche per le attività di volontariato secondo i principi e scopi indicati.
- Sviluppando delle metodologie di pianificazione;
- Supportando le attività di enti pubblici ed universitari;
- Realizzando legami di scambio e partenariato con enti di ricerca e studio a carattere nazionale, europeo ed internazionale per affrontare le emergenze;
- Sviluppando tecnologie e servizi per la Protezione Civile finalizzate alle Pianificazioni territoriali;
- Pianificazioni d'emergenza (emergency-crisys management).

L'associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Art.7 Impegni

L'Organizzazione si impegna a:

- Collaborare con la Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, l'associazionismo, le O.N.L.U.S. e le altre componenti del terzo settore per conseguire obiettivi comuni, promuovendo forme stabili di collegamento.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso una documentata informazione sull'argomento della Protezione Civile, del soccorso solidale e sui valori del volontariato.

Art. 8 Soci

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

1. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- fondatori dell'Organizzazione come da atto costitutivo

- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organizzazione),
- sostenitori (oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie),
- onorari (persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni nominate tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Organizzazione).

2. I Soci Ordinari e Sostenitori si distinguono in:

- individuali (persone fisiche): tutte le persone fisiche e/o soggetti eventualmente anche appartenenti ad altre strutture operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile compresi gli Enti e i servizi concorrenti allo stesso, che facciano richiesta di iscrizione all'Organizzazione e che, condividendone le finalità, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle;
- collettivi (persone giuridiche): tutte le persone giuridiche come Associazioni di Volontariato e non, Società scientifiche, Enti Locali, Enti morali ed, in genere, tutte le Istituzioni e i soggetti disposti a concorrere al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione e rappresentati da una persona fisica designata.

3. La qualità di socio non è trasmissibile e non rivalutabile.

4. L'ammissione avviene su presentazione di formale richiesta tramite domanda inoltrata al Presidente su apposito modulo che è accolta e deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto e l'eventuale regolamento dell'organizzazione dopo averne presa visione.

L'iscrizione decorre dal momento in cui la domanda è stata accolta ed è stato effettuato il versamento della quota associativa relativa all'anno in corso. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o quanto previsto all'art.9.

5. L'adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo esplicita disdetta mediante formale comunicazione scritta ed inviata alla sede a mezzo raccomandata e/o PEC, almeno 30 giorni prima della fine dell'esercizio contabile in corso.

6. La mancata ammissione è motivata e comunicata al richiedente.

7. Nel tempo necessario al perfezionamento dell'iscrizione, gli aspiranti aderenti non possono godere da parte dell'Organizzazione di alcuna assegnazione in via definitiva o concessione in comodato d'uso di mezzi, attrezzature, materiali né di assegnazioni di contributi o di somme a qualsiasi titolo.

8. Tutte le prestazioni fornite dalla O.D.V. tramite i propri soci sono a titolo gratuito.

Art. 9 Perdita della qualifica di socio

I soci aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- **Recesso:** può avvenire in qualsiasi momento. Ai sensi dell'art.24 del Codice Civile la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto e deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima e purché il socio recedente non abbia corso obblighi in corso con l'Organizzazione stessa a qualsiasi titolo.

In tal caso il recesso avverrà solo dopo la piena risoluzione degli obblighi.

- Mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- Perdita dei requisiti
- Esclusione per gravi motivi quali:
- comportamento indegno contestato e deliberato dal Consiglio Direttivo e per i casi di cui all'art 30, comma 6 punto c.

- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.

In questi ultimi due casi è obbligatorio il ricorso al Collegio arbitrale il quale decide, sentite le controdeduzioni del socio interessato.

L'esclusione è sempre deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due/terzi dopo aver sentito le giustificazioni del socio.

Il socio aderente può comunque ricorrere all'A.G. entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'Assemblea.

Il socio aderente che abbia receduto o sia stato escluso o che, comunque, abbia cessato di appartenere all'organizzazione, non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione e deve restituire in via definitiva il materiale, i mezzi e le attrezzature ricevute.

Art. 10 Diritti e obblighi degli aderenti

1. Il socio aderente ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee e prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- b) di votare direttamente o per delega ove previsto,
- c) di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo,
- d) di prendere visione del rendiconto economico-finanziario,
- e) di consultare i verbali,
- f) di essere informato sulle attività dell'organizzazione,
- g) di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata,
- h) di essere rimborsato delle spese, adeguatamente documentate, sostenute per lo svolgimento della prestazione preventivamente concordata, entro i limiti stabili dall'Assemblea;
- i) di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. Il socio aderente ha l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dalla organizzazione;
- pagare entro i termini previsti la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione, previste dalla stessa o dalle norme di riferimento del settore.

Art. 11 Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12 Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti all'Organizzazione.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo:

- in via ordinaria almeno una volta all'anno: entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio, per approvare il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposto dal Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dal punto 5 del presente Articolo.

- in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con le seguenti modalità fra loro alternative, con l'ordine del giorno notificato con almeno 15 giorni di preavviso agli indirizzi risultanti dalla lista dei soci:

-Raccomandata A/R: in tale caso i giorni di preavviso decorrono dalla data del timbro postale di ricevimento;

- Convocazione scritta con consegna a mano: in tale caso i giorni di preavviso decorrono dalla data posta sulla ricevuta;

- Convocazione via e-mail a indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Socio o dell'indirizzo di Posta Elettronica di servizio assegnato dall'Organizzazione: in tale caso i giorni di preavviso decorrono dalla data posta sulla ricevuta elettronica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti ovvero del Collegio dei revisori dei conti nel caso di cui all'art. 18 comma 5.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione, da indire almeno 2 (due) ore dopo la prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio aderente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 28 e 31.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo Esecutivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) fornire al Consiglio Direttivo le linee di indirizzo del programma generale delle attività ;
- d) approvare il bilancio preventivo, qualora predisposto;
- e) approvare il bilancio consuntivo;
- f) approvare le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 28;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- h) ratificare l'ammissione dei nuovi aderenti;
- i) deliberare l'esclusione dei soci secondo le modalità previste;
- l) approvare il regolamento attuativo, qualora predisposto.
- m) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo Esecutivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato solo per gravi motivi.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri, è eletto dall'Assemblea degli aderenti per una durata di 3 anni .

3. Esso può cooptare, tra i soci aderenti, altri membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.

6. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti ad esclusione dei casi richiamati agli artt.14,15,16.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo (se predisposto) e consuntivo annuali;

- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- Eleggere e revocare il Presidente e il Vicepresidente di cui all'art.14;

- Proporre la nomina e la revoca del Segretario Amministrativo (art.15) e del Tesoriere (art.16);

- Proporre all'Assemblea l'accoglimento o il rigetto delle domande degli aspiranti aderenti;

- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- Individuare il/i componente/i del Collegio dei Proviviri proponendone la nomina all'Assemblea;

- Svolgere le attività straordinarie eventualmente stabilite dall'Assemblea dei Soci.

8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica. La decadenza interviene anche per sopravvenute incompatibilità o motivi di grave negligenza. La sostituzione fino ad un massimo di due membri per volta del componente decaduto o che venisse a mancare per qualsiasi motivo avviene entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza con assorbimento del primo dei non eletti fino ad esaurimento della lista. In assenza l'assemblea entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza provvede ad eleggere il/i membro/i mancante/i in numero tale da riportare a cinque i componenti del Consiglio Direttivo. La durata delle cariche dei subentranti si uniforma a quella della durata del Consiglio Direttivo.

9. Qualora all'interno del Consiglio Direttivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

10. Nelle sedute del CD, in caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, mentre il Segretario viene sostituito dal consigliere più giovane.

11. In caso di assenza contestuale del Presidente e del Vicepresidente, il CD viene presieduto dal Consigliere più anziano.

Art. 14 Presidente e Vice- Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Il Presidente è revocato dal Consiglio Direttivo solo per gravi motivi.

2. Esso comunque cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 21 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 12 comma 3 e articolo 13 comma 4.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio e sovrintende a tutte le attività di volontariato.

4. In caso di necessità e di urgenza e in particolare di emergenza derivante da eventi calamitosi, verificata l'impossibilità di convocare validamente il Consiglio Direttivo, il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. Adotta i provvedimenti finanziari deliberati dal Consiglio Direttivo a firma congiunta con il Tesoriere.
6. Nomina e revoca il Segretario Amministrativo (art.15) e il Tesoriere (art.16) su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
7. Firma tutte le nomine e le revoche di incarico deliberate dal Consiglio Direttivo.
8. Adotta per quanto di competenza i provvedimenti decisi dal Collegio arbitrale e le deliberazioni dell'Assemblea.
9. Il Vice-Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza di voti con votazione separata da quella per il Presidente.
10. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 15 Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo:

- a) è individuato con delibera a maggioranza di voti (3) del Consiglio direttivo tra i soci aderenti all'Organizzazione in base a criteri oggettivi di competenza fra cui, il percorso formativo, la conoscenza giuridica e operativa del settore;
- b) coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare i verbali delle riunioni, dopo regolare approvazione, saranno trascritti su apposito registro. Il Segretario sottoscrive i verbali unitamente al Presidente.

2. Il Segretario Amministrativo può ricoprire contemporaneamente la carica di Tesoriere.

Art. 16 Tesoriere

1. Il Tesoriere è individuato con delibera a maggioranza di voti (3) del Consiglio direttivo fra i soci aderenti all'Organizzazione in base a criteri oggettivi di competenza fra cui, il percorso formativo, la conoscenza giuridica e operativa del settore;

2. Al Tesoriere sono affidate le competenze contabili dell'Organizzazione.

Sotto la propria responsabilità:

- predisporre, eventualmente, lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate, ai pagamenti delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, espressamente autorizzati dal Presidente per importi superiori a € 3000,00 (tremila) ai sensi dell'art. 23, comma 5.

3. Il Tesoriere può ricoprire contemporaneamente la carica di Segretario Amministrativo.

Art. 17 Collegio dei Proviviri

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto e all'applicazione dell'eventuale regolamento, tra gli organi e i soci aderenti ovvero fra i soci aderenti, deve essere devoluta obbligatoriamente alla determinazione inappellabile nei limiti di legge di un Collegio dei Proviviri formato da tre soci amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" ai sensi dell'Art. 822 del C.P.C. senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, eletti dall'assemblea dei soci.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti ed è portata a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettera raccomandata da

spedire entro 10 giorni dalla data della determinazione stessa.

3. I Proviviri verranno eletti nella prima assemblea utile tra i soci dell'Associazione in numero di tre tra quanti daranno la propria disponibilità e il loro mandato terminerà con la decadenza del Consiglio Direttivo.

4. Nel caso in cui uno o più dei componenti del Collegio dei Proviviri siano parte interessata, a garanzia di adeguata imparzialità la nomina verrà effettuata dall'Assemblea degli Aderenti convocata in via straordinaria.

5. Il Collegio dei Proviviri ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art.30 comma 4.

Art. 18 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo. Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e sgg. del Codice Civile, per quanto giuridicamente compatibili.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio aderente, fatta per iscritto e firmata.

4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

5. Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'Organizzazione.

Art. 19 Sezioni operative

All'interno dell'Organizzazione, per perseguire in modo più efficace i propri scopi, possono essere individuate delle Sezioni Operative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. Segreteria Operativa, composta da un numero di tre membri fra cui un addetto informatico a cui possono essere aggiunti altri a seconda delle esigenze con competenza sulle pratiche inerenti l'organizzazione di volontariato e la gestione delle emergenze;

b. Rapporti con gli Enti, composta da tre membri: cura i rapporti con il Dipartimento Nazionale in relazione alle emergenze nazionali, internazionali, e i rapporti con gli enti locali in relazione alle emergenze ed alle esercitazioni;

Le Sezioni Operative sono dirette da un Coordinatore Operativo che ne regola l'attività e tutti i loro componenti sono individuati in base a criteri oggettivi di competenza fra cui, il percorso formativo, la conoscenza giuridica e operativa del settore.

Art. 20 Coordinatore di Sezione operativa

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca, in relazione alle attività che intende espletare, un Coordinatore per ogni Sezione Operativa in cui l'organizzazione può articolarsi.

L'incarico di Coordinatore di Sezione operativa coincide con la durata del Consiglio direttivo in carica e comunque cessa con esso.

Il Coordinatore di Sezione operativa in relazione al proprio ambito di interesse e agli eventuali materiali, mezzi e attrezzature di pertinenza assegnatigli ha la responsabilità:

a) gestionale nei limiti di spesa della quota eventualmente autorizzata e assegnata preventivamente dal Consiglio Direttivo.

b) operativa.

Di entrambe risponde direttamente al Consiglio Direttivo.

Art. 21 Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni. Ai componenti delle cariche vengono riconosciuti i rimborsi spese, adeguatamente documentati, richiesti e dovuti secondo le vigenti normative.
2. Le dimissioni volontarie dalla carica possono essere presentate in ogni momento ed il loro effetto opera 30 giorni dopo la data di presentazione purché il dimissionario non abbia obblighi in corso con l'Organizzazione stessa a qualsiasi titolo. In tal caso l'effetto avverrà solo dopo la piena risoluzione degli obblighi.

Art. 22 Bilanci

1. Ogni anno a cura del Consiglio Direttivo devono essere redatti i bilanci e consuntivi eventualmente anche i preventivi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza i voti. Il Consiglio direttivo entro 90 gg dalla fine dell'esercizio, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro 120 gg dal termine dell'esercizio, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.
2. Il bilancio preventivo, qualora predisposto, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Nel bilancio devono risultare anche i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
5. Il bilancio consuntivo è sempre depositato presso la sede dell'Organizzazione e pubblicato sul proprio sito WEB, se esistente, almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
6. Il bilancio consuntivo deve essere approvato in prima convocazione entro il 30 aprile secondo le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Il bilancio preventivo, qualora predisposto, deve essere approvato entro il 31 del mese di dicembre precedente l'anno a cui si riferisce.

Art. 23 Risorse economiche e Beni

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come da Decreto Ministeriale 25.05.1995 ;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. L'Organizzazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
4. Il Presidente ed il Tesoriere del Consiglio Direttivo provvedono ad aprire ed utilizzare regolare conto corrente, su cui transiteranno le risorse economiche in entrata ed in uscita.
5. I fondi, ad esclusione di importi inferiori a 3000,00 € utilizzabili per piccole spese ed anticipi sui rimborsi effettuati anche tramite denaro in forma elettronica, devono essere depositati presso

l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Delle spese deve essere comunque tenuto riscontro cartaceo per la contabilizzazione.

6. Ogni operazione finanziaria, per importi superiori ai 3000,00 €, è autorizzata dal Presidente e dal Tesoriere e deve essere tracciabile.

7. Il Patrimonio può essere costituito da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili quali arredi, attrezzature, beni strumentali, titoli e/o azioni e da somme di denaro e può essere incrementato tramite lasciti testamentari, donazioni e/o aumenti dello stesso.

8. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati in via esclusiva. I beni immobili e i beni registrati mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai soci.

Art. 24 Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

I soci aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali decadono secondo quando previsto dall'art. 9.

Art. 25 Assicurazioni degli aderenti

Tutti i soci della O.D.V. che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 26 Responsabilità dell'organizzazione

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 27 Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 28 Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in seduta straordinaria con la presenza del cinquanta per cento più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 29 Convenzioni/Protocolli d'Intesa / Scritture private/ accordi

Le Convenzioni/ Protocolli d'Intesa/ Scritture private/ accordi tra l'Organizzazione ed altri enti e soggetti hanno durata temporanea e limitata nel tempo ed un ambito territoriale definito, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni Convenzione/Protocollo d'Intesa/ Scritture private/ accordi è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell' Organizzazione.

Art. 30 Uso dei Segni distintivi e della divisa dell'Organizzazione Modalità di comportamento. Provvedimenti disciplinari

1. L'Organizzazione è proprietaria del logo e dell'eventuale motto che vengono riprodotti quale segni distintivi su carta intestata, divisa e livrea degli automezzi e su ogni materiale o documento anche in formato elettronico elaborato direttamente o su mandato dell'Organizzazione.
2. L'uso del logo, della divisa dell'Organizzazione e della livrea sugli automezzi è prerogativa esclusiva dei soci aderenti. La divisa è indossata esclusivamente nelle attività di servizio e nelle cerimonie ufficiali per le quali sia prevista.
3. Il Consiglio Direttivo determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono la divisa che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
4. Non sono tollerati e quindi comportano provvedimento disciplinare:
 - comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2;
 - manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi del presente Statuto nonché al suo eventuale regolamento;
 - violazione delle norme statutarie;
 - inadempimento alle deliberazioni degli organi Statutari dell'Organizzazione;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con i soci;
 - comportamento non finalizzato agli obiettivi Statutari;
5. Le violazioni da parte dei soci aderenti comportano il deferimento al Collegio arbitrale per accertamento ed eventuale addebito di responsabilità.
6. Possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) per infrazioni di lieve entità: richiamo verbale o scritto;
 - b) per infrazioni gravi: sospensione da tre a sei mesi; revoca dei comodati d'uso del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ricevute;
 - c) per singole infrazioni di particolare gravità o manifestazioni o comportamenti che hanno già dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull'andamento delle attività sociali o risonanza in pubblico e negative ripercussioni sull'immagine dell'Organizzazione: esclusione dell'Organizzazione aderente ai sensi dell'art.9

Art.31 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea convocata in via straordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.

Ai sensi dell'art. 5 punto 4 della Legge 11/8/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa in vigore al momento dello scioglimento, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32 Personale retribuito

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 33 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991 e, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di associazioni previste dall'Art. 14 e sgg del Codice Civile e da altre leggi.

Si richiedono le agevolazioni di cui alla Legge 266/91.

